

# **TI\_GERICHTE 80.2009.61 vom 24. August 2009**

TI Tribunale d'appello, 2009-08-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2009.61\\_d20090824](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2009.61_d20090824)

FR: TI\_GERICHTE 80.2009.61 du 24 août 2009

IT: TI\_GERICHTE 80.2009.61 del 24 agosto 2009

## **Regeste**

Condono: ricorso alla Camera di diritto tributario, non diritto del contribuente, presupposti, sostegno a figlio maggiorenne con attività lucrativa

## **Erwägungen**

### **E. 1**

L'autorità competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali (art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte federali dirette (per somme inferiori a fr. 5'000.-; cfr. art. 4 dell'Ordinanza federale concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull'imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l'Ufficio esazione e condoni. Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall'art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi ad un'autorità giudiziaria. Per l'imposta cantonale e comunale, il legislatore cantonale ha attribuito la competenza alla Camera di diritto tributario (art. 246 cpv. 3 LT; cfr. anche Messaggio n. 5994 del 13 novembre 2007 inerente la Legge sulla revisione della giurisdizione amministrativa, p. 8 e 20). Per l'imposta federale diretta, l'art. 130 cpv. 3 della Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110) dispone che i cantoni avevano tempo fino al 31 dicembre 2008 per istituire un rimedio giuridico, cosa che finora il Canton Ticino non ha fatto. La Camera entra tuttavia nel merito del ricorso anche in materia di imposta federale diretta, in osservanza dell'art. 29a Cost. fed.

### **E. 2.1**

Secondo l'art. 246 LT, di uguale tenore dell'art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.

### **E. 2.2**

Il condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente. Le ragioni di una tale rinuncia vanno ricercate nella "persona" del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono l'istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l'esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell'11 marzo 2009). Al fine di garantire la parità di trattamento, giusta l'art. 8 Cost. fed., il condono deve comunque rimanere l'eccezione ed essere accordato solo in presenza di precise condizioni ( Beusch , in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum

schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2. ediz., Basilea 2008, n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468).

### **E. 2.3**

In base al testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, per ottenere il condono del pagamento delle imposte occorre siano date due condizioni cumulative: l’esistenza di una situazione di bisogno e conseguenze oltremodo gravose contestuali al pagamento del debito fiscale. Tali concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese.

### **E. 3.1**

Come indicato dall’art. 1 cpv. 2 dell’Ordinanza federale, la procedura di condono – che dev’essere introdotta con una domanda contenente una descrizione esaustiva della situazione economica del richiedente, motivata e corredata dei necessari mezzi di prova (art. 8 cpv. 1 dell’Ordinanza federale) – non sostituisce i rimedi giuridici né deve avere per scopo la revisione di tassazioni già passate in giudicato. Il condono deve invece contribuire al risanamento stabile e duraturo della situazione economica del contribuente; esso deve pertanto giovare a quest’ultimo e non ai suoi creditori (art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).

### **E. 3.2**

Malgrado il tenore dell’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza federale e l’opinione di una parte della dottrina, ancora di recente il Tribunale federale ha escluso che – sulla base dell’art. 167 cpv. 1 LIFD – il contribuente possa prevalersi di un diritto giuridicamente protetto al condono dell’imposta federale diretta (decisione TF n. 2D\_138/2007 del 21 febbraio 2008). Rinviando alla sua giurisprudenza in materia di imposte cantonali, esso ha ritenuto che il legislatore federale abbia rinunciato a determinare in modo vincolante la fattispecie, limitandosi a stabilire il principio secondo cui – in presenza delle condizioni previste – le imposte possano essere condonate. All’autorità di condono è attribuito un ampio potere di apprezzamento, di cui quest’ultima è chiamata a fare uso considerando tutti i fatti essenziali (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009; Filippini/Mondada, op. cit., pag. 470; Häberli, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 218 ad art. 83 LTF).

### **E. 4.1**

Giusta l’art. 9 dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del contribuente. Per le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), non può essere estinto completamente entro un termine ragionevole, cioè quando il pagamento dell’imposta non sia possibile (Curchod, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438). Una situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici devono assumere il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art.

### **E. 4.2**

Secondo l'art. 2 cpv. 2 dell'Ordinanza federale, il motivo per il quale il contribuente è caduto nel bisogno è di principio irrilevante. Ciò non di meno, tra le cause che possono condurre ad una situazione di bisogno, l'Ordinanza federale riconosce espressamente (art. 10 cpv. 1): · un peggioramento essenziale della situazione economica del contribuente dopo la tassazione, oggetto dell'istanza di condono, a seguito di un lungo periodo di disoccupazione, di elevati oneri familiari oppure obblighi di mantenimento; · un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che hanno la loro origine nella situazione personale dell'istante e per le quali il contribuente non è responsabile; · considerevoli perdite commerciali o di capitale, per i contribuenti di professione indipendente e le persone giuridiche, quando per tale motivo sono in gioco l'esistenza economica dell'impresa o dei posti di lavoro. Un condono tuttavia può essere di regola accordato alla sola condizione che anche gli altri creditori di pari grado rinuncino ad una parte delle loro pretese; · forti spese di malattia, non coperte da terzi, nonché costi di cura in quanto possano cagionare per il contribuente una situazione di bisogno. Se l'eccessivo indebitamento è invece dovuto ad altri motivi, quali ad esempio, insuccessi commerciali, fideiussioni, elevati debiti ipotecari, debiti del piccolo credito come conseguenza di un tenore di vita eccessivo, le condizioni per un condono dell'imposta non sono di principio adempite (art. 10 cpv. 2 dell'Ordinanza federale). In queste fattispecie, la Confederazione non può infatti rinunciare alle proprie legittime pretese a vantaggio di terzi. Conseguentemente, un condono viene accordato solo nella misura in cui gli altri creditori del contribuente rinunciano anch'essi ai loro crediti nella stessa proporzione; in caso contrario, le condizioni per la sua concessione non sono invece adempite ( Curchod , op. cit., n. 7 ad art. 167 LIFD, p. 1438).

#### **E. 4.3**

Quando, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d'esistenza, il debito fiscale non può essere completamente estinto entro un certo termine, adempita non è solo la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore ( Beusch , op. cit., n. 18 ad art. 167 LIFD, p. 608; Richner/Frei/Kaufmann , Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 16 ad art. 167 LIFD, p. 1179). Se ciò sia il caso, dev'essere valutato alla luce dell'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza federale, ovvero tenendo conto dell'insieme della situazione economica del contribuente al momento della decisione, dell'evoluzione intervenuta dopo la tassazione e delle prospettive future, ma anche dell'eventuale volontà di quest'ultimo di privarsi di fonti di reddito o elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2 dell'Ordinanza federale). Sebbene non fornisca indicazioni temporali altrettanto precise, tale disposizione si basa sugli stessi principi che reggono l'art. 286 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1), norma che prevede la possibilità di revocare tutte le donazioni e disposizioni a titolo gratuito fatte da un debitore nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento (cosiddetta azione revocatoria o pauliana). 5. 5.1. Venendo alla fattispecie in esame, la ricorrente chiede anzitutto il condono delle imposte federali, cantonali e comunali per i periodi fiscali 2004 e 2005, già oggetto di una precedente decisione di condono parziale. In data 25 luglio 2007, l'Ufficio esazione e condoni le aveva infatti concesso il condono dei relativi interessi e delle spese, alla condizione che il residuo ancora scoperto fosse pagato in dodici rate mensili. 5.2. Poco importa che nel frattempo, trascorsi infruttuosi i termini di pagamento, l'autorità fiscale abbia revocato le facilitazioni di pagamento e ripreso la procedura di incasso in base alle normative di legge. Per consolidata giurisprudenza, un'autorità deve procedere al riesame di una decisione regolarmente passata in giudicato solo se le circostanze si siano modificate in modo rilevante dopo la prima decisione, oppure se l'interessato invochi fatti o mezzi di prova rilevanti che non conosceva

o dei quali non poteva o non aveva ragioni di prevalersi al momento della prima decisione (DTF 124 II 1; 120 Ib 42; decisione TF n. 1P.513/2004, in: RtiD I-2006 n. 4). Se l'autorità competente reputa invece che queste condizioni non siano adempiute, può rifiutarsi di esaminare nel merito la domanda. In questo caso, il richiedente non dispone di nuove facoltà di ricorso nel merito, ma può semplicemente insorgere contro il fatto che è stata negata a torto la sussistenza dei requisiti al riesame (decisione TF n. 2C\_711/2007 del 26 febbraio 2008).

5.3. Nella fattispecie, non risulta né è prospettato dalla ricorrente, che la situazione giuridica e fattuale si sia modificata in modo rilevante dopo la decisione del 27 luglio 2007. Un riesame della stessa non entra quindi in considerazione e, in tali circostanze, deve esserle negato un interesse degno di protezione all'ottenimento di un nuovo accertamento. Con particolare riferimento ai periodi fiscali 2004 e 2005, la decisione dell'Ufficio esazione e condoni merita pertanto piena tutela.

6. 6.1. La ricorrente postula poi il condono delle imposte federali, cantonali e comunali per il periodo fiscale 2006. Nelle argomentazioni, essa censura sostanzialmente il mancato conteggio, nel calcolo della sua disponibilità mensile, del sostegno finanziario garantito al figlio \_\_\_\_\_.

6.2. Come esposto in precedenza (punto 3.2.), tra le cause che possono condurre ad uno stato di bisogno vi è pure un peggioramento essenziale della situazione economica del contribuente dovuto ad obblighi di mantenimento (art. 10 cpv. 1 dell'Ordinanza federale). Ora, giusta il punto 5 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, nella sua edizione del 1° gennaio 2001 (FU 2001/2 74), i contributi di mantenimento o d'assistenza, elargiti per motivi giuridici o morali a persone che vivono fuori dall'economia domestica del debitore, possono effettivamente essere riconosciuti, sempreché l'escusso provi di averli versati prima del pignoramento e renda verosimile che li pagherà anche per la durata del pignoramento (DTF 121 III 22; v. anche decisione CEF n. 15.2005.20 del 9 giugno 2005, in: RtiD I-2006 n. 80c). Siffatti contributi di mantenimento o d'assistenza devono inoltre essere per i beneficiari indispensabili ai sensi dell'art. 93 LEF ( Vonder Mühl, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 29 ad art. 93 LEF ). Per quanto qui di interesse, l'obbligo di mantenimento reciproco dei parenti in linea diretta ascendente e discendente (figli/genitori/nonni) è regolato dagli art. 328 e 329 CC. Tali disposizioni subordinano anzitutto il diritto all'assistenza al presupposto che la persona obbligata viva "in condizioni agiate". Ciò non esclude di per sé che gli alimenti versati conformemente all'art. 328 CC possano essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza (cfr. Koller , in: Honsell/Vogt/Geiser [a cura di], Zivilgesetzbuch I, 3 . ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2006, n. 42 ad art. 328/329 CC), purché i redditi dell'escusso eccedano notevolmente il suo minimo d'esistenza. Secondo la Conferenza svizzera per l'aiuto sociale (COSAS), per esempio, una persona è in grado di contribuire al mantenimento dei suoi parenti a partire da un reddito imponibile di fr. 120'000.– (per le persone sole) e di fr. 180'000.– (per le coppie), a cui va ancora aggiunta la somma di fr. 20'000.– per ogni figlio minorenni o in formazione (cfr. Direttive COSAS 12/08 , p.to F4; Koller , op. cit., n. 15b e 17 ad art. 328/329 CC ). Per altri, invece, i redditi dell'escusso devono eccedere il suo minimo d'esistenza "accresciuto", ovvero il fabbisogno minimo così come stabilito per la determinazione degli alimenti nel diritto della famiglia e del divorzio, pari al 120% della somma del minimo vitale LEF e delle imposte (cfr. Hegnauer , Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5a ed., Berna 1999, n. 29.11).

Comunque si determini, nella fattispecie è alquanto improbabile che il reddito della ricorrente (fr. 4'356.80) ecceda il suo minimo d'esistenza in modo sufficiente da giustificare un obbligo di assistenza al proprio figlio ai sensi dell'art. 328 CC. La questione può

comunque rimanere aperta, ritenuto che tale obbligo presuppone inoltre che il beneficiario, in assenza di un simile aiuto economico, cadrebbe nel bisogno. Ciò è il caso, per esempio, quando la persona assistita è inabile al lavoro o non ha la possibilità di conseguire un reddito, oppure ancora quando non si può esigere da essa l'esercizio di un'attività lucrativa ( Koller , op. cit., n. 9 ad art. 328/329 CC ). Non è invece il caso qui in esame, ove si pensi appena che gli aiuti economici elargiti al figlio \_\_\_\_\_, per stessa ammissione della ricorrente, sono serviti e servono tuttora a finanziare la sua nuova attività quale titolare di un negozio di articoli per animali a \_\_\_\_\_. 6.3. Indipendentemente dal fatto che la ricorrente non ha nemmeno prodotto documenti atti a dimostrare l'entità degli asseriti versamenti mensili, disattendendo in tal modo all'onere della prova che l'art. 8 cpv. 2 dell'Ordinanza federale le imponeva, nella fattispecie è quindi immediatamente evidente che il sostegno finanziario garantito al figlio maggiorenne non può concorrere a giustificare il riconoscimento della situazione di bisogno necessaria per la concessione di un condono. 6.4. Come correttamente evidenziato dall'Ufficio esazione e condoni, un ulteriore elemento a discapito della concessione del postulato condono risiede nell'ammontare dei debiti, quasi interamente di diritto privato. Dall'estratto del 2 aprile 2008 dell'Ufficio esecuzioni di \_\_\_\_\_, agli atti dell'incarto fiscale, emerge infatti che la ricorrente è indebitata per oltre fr. 50'000.-: nei suoi confronti risultano iscritti attestati di carenza di beni per fr. 21'184.30 e debiti ancora in esecuzione per fr. 34'978.-, di cui solo fr. 3'135.70 verso l'ente pubblico e ben fr. 31'842.30 verso creditori privati. In simili circostanze, è facilmente prevedibile che un eventuale condono delle imposte qui in esame non contribuirebbe al risanamento stabile e duraturo della sua situazione economica, ma gioverebbe semmai ai creditori privati, che beneficerebbero dell'intera disponibilità mensile (art. 1 cpv. 1 dell'Ordinanza federale). 6.5. Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, la decisione dell'Ufficio esazione e condoni merita pertanto piena conferma, senza la necessità di ulteriori approfondimenti. Del resto, anche in ambito fiscale, i principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono limitati. Spetta quindi al ricorrente – cui incombe di collaborare e di concretizzare le proprie pretese, a maggior ragione, nei casi in cui si tratta di fare luce sulla sua situazione personale – sostanziare in modo adeguato lo stato di bisogno ed il grave onere legato al pagamento delle imposte. Questa Camera procede spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso ( Beusch , op. cit., n. 27 ad art. 167 LIFD, p. 611). 7. Da ultimo, la richiesta, formulata in via subordinata, di poter pagare gli arretrati ancora scoperti mediante acconti liberi, appare invece di primo acchito priva di ogni fondamento. In effetti, la mancata concessione di acconti liberi rientra chiaramente tra i puri atti di esecuzione, che per definizione si scostano dalle controversie giuridiche di pertinenza di questa Camera ( Filippini/Mondada , op. cit., p. 480). In una recente sentenza del 12 maggio 2009, il Tribunale amministrativo federale si è spinto oltre, concludendo che tutte le facilitazioni di pagamento, ai sensi dell'art. 166 LIFD (di uguale tenore dell'art. 245 LT), esulano dalle sue competenze (decisione TAF n. A-3144/2007 del 12 maggio 2009). 8. 8.1. Il ricorso è conseguentemente respinto. 8.2. Con l'evasione del gravame, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo, contenuta nello scritto del del 25 luglio 2009, è divenuta priva d'oggetto. 8.3. Conformemente all'art. 231 LT, la presente decisione è soggetta alla tassa di giustizia ed alle spese processuali. A tal proposito, è ininfluenza l'art. 167 cpv. 4 LIFD, secondo cui la procedura di condono è gratuita. Tale norma, come emerge chiaramente dal suo tenore letterale, è applicabile unicamente in prima istanza ( Filippini/Mondada , op. cit., p. 481; Beusch , op. cit., n. 48a ad art. 167 LIFD, p.

620). Tuttavia, nel caso concreto, vista la sua particolarità, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali. 8.4. Contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente rimane aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; Curchod, op. cit., n. 31 ad art. 167 LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato ancora recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando l'esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n. 2D\_21/2009 del 19 giugno 2009). Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. 3. Intimazione a: - ; - ; - . Copia per conoscenza: - municipio di \_\_\_\_\_. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: Il segretario:

## **E. 9**

cpv. 2 dell'Ordinanza federale).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.